

SOTTOSCRIZIONE SCHEDE CONTABILI
Sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Tributaria n. 2250/2003

Gentile Associato,

Come si ha già avuto modo di ricordare in passato, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2250 del 14 febbraio 2003, ha affermato che la mancata sottoscrizione da parte dell'imprenditore delle schede contabili, e cioè delle schede su cui vengono stampati i conti di mastro (cosiddetti "mastrini"), **rappresenta una violazione sostanziale delle norme tributarie** che comporta la possibilità, per l'Amministrazione Finanziaria, di procedere all'accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/73.

La dottrina, unanimemente, ha criticato in maniera molto significativa detta Sentenza giudicandola un "incidente". Dette critiche sono condivise dallo scrivente Studio che, però, non può esimersi dal dovere di informare gli Associati circa tale orientamento giurisprudenziale.

Ne consegue che si ritiene necessario consigliare **la sottoscrizione** (da parte del legale rappresentante della società e da parte del titolare della ditta individuale), anche in sigla, di tutte le **schede contabili**; qualora il mastro risulti essere composto da più pagine, si consiglia di provvedere alla sottoscrizione almeno dell'ultima pagina, al 31 dicembre di ogni anno, ove compare il saldo contabile.

Alcuni **orientamenti dottrinali** recenti consigliano, in alternativa a quanto sopra indicato, di redigere una apposita **dichiarazione**, come da allegato 1), da **conservare unitamente alle schede contabili**.

Si ritiene doveroso indicare anche tale orientamento pur nella convinzione che lo stesso, a tutt'oggi, non sia corretto non essendo coerente con quanto affermato dalla Sentenza sopra richiamata.

E' comunque evidente che, soprattutto nell'ipotesi in cui ci fosse un alto numero di schede contabili da sottoscrivere, la dichiarazione allegata potrebbe rappresentare un elemento da utilizzarsi comunque a favore del contribuente in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Da ultimo, poiché siamo a conoscenza del fatto che in caso di verifica, l'Amministrazione Finanziaria procede al controllo delle schede contabili relative agli anni precedenti, si consiglia di procedere alla sottoscrizione delle schede (o, in alternativa, pur con le problematiche evidenziate, alla sottoscrizione della apposita dichiarazione) anche degli ultimi dieci anni qualora il contribuente non vi avesse già provveduto.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro

ALLEGATO 1)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, nato il a (...) e residente in (...), Via n. ..., C.F., in qualità di della Società con sede in (...), Via n. ..., C.F. e P.IVA

DICHIARA

- che ha controllato le "schede di mastro" relative alla contabilità ordinaria esercizio
- che le stesse corrispondono alle risultanze del libro giornale;
- che le stesse costituiscono parte integrante ed essenziale della contabilità regolarmente tenuta.

In fede.

(.....)

.....

..... (...), lì 20...